



Bando di concorso «Patrimonio delle arti sceniche» 2026

1 Contenuto

Questo bando punta a promuovere progetti incentrati sul patrimonio delle arti sceniche in Svizzera con una somma complessiva di 80 000 franchi per il 2026. Sono ammessi:

- repliche di opere svizzere (ricostruzioni, rievocazioni, riletture e reinterpretazioni);
- progetti che trattano una tematica storica inerente alle arti sceniche (periodi, luoghi, personalità);
- i progetti realizzati in svariati formati artistici, documentari e di mediazione (rappresentazioni, *lecture performance*, mostre, progetti cinematografici o online, pubblicazioni, ecc.).

2 Criteri di ammissione

Sono ammessi a partecipare gli operatori culturali svizzeri o domiciliati in Svizzera. In caso di opere collettive almeno un membro del gruppo deve avere la nazionalità svizzera oppure essere stabilmente *domiciliato* in Svizzera.

3 Procedura

3.1 Iscrizione

I candidati e le candidate devono iscriversi sul sito dell'Ufficio federale della cultura (UFC) www.cultura-svizzera.admin.ch alla rubrica «**Bandi di concorso attuali**»; **il termine d'iscrizione è il 28 ottobre 2025.**

Per iscriversi occorre caricare il modulo compilato e i seguenti documenti:

- scansione di un documento d'identità svizzero (carta d'identità o passaporto) o di un permesso di dimora valido in formato *.JPG o PDF (1 MB al massimo). Nel caso di opere collettive i dati di tutte le persone ammesse a partecipare (compresa la scansione di un documento d'identità) devono essere forniti da una sola persona;
- dati biografici dell'autore/autrice o della persona responsabile del progetto (1000 caratteri al massimo);
- descrizione del progetto inclusi abstract in inglese (ca. 1500 caratteri), riflessioni sulla procedura metodica, illustrazioni, preventivo e piano finanziario in formato PDF (10 pagine/10 MB al massimo).

Dopo avere ricevuto le iscrizioni, l'UFC verifica il rispetto delle condizioni di cui al punto 2 e conferma ai candidati e alle candidate la ricezione entro il termine delle candidature.

3.2 Selezione dei progetti

Una volta scaduto il termine d'iscrizione la giuria federale delle arti sceniche seleziona, tra le candidature ammesse, i progetti che l'UFC intende sostenere con una somma complessiva massima di 80 000 franchi. La giuria posso ripartire liberamente l'importo tra i singoli progetti e non sono tenute a distribuire l'intera somma.

Criteri di selezione sono, oltre alla qualità e alla forza innovatrice, la rilevanza nazionale per il patrimonio delle arti sceniche in Svizzera.

I candidati e le candidate vengono informati per iscritto delle decisioni prese verso la fine di febbraio 2026.

3.3 Realizzazione

Gli autori e le autrici dei progetti selezionati sono tenuti a consegnare un rapporto intermedio e un rapporto finale che documentino il finanziamento, le scadenze, lo svolgimento e la conclusione del progetto.

4 Disposizioni legali

4.1 Con la loro iscrizione le persone partecipanti autorizzano l'UFC a comunicare i risultati del bando alla stampa e a pubblicare gratuitamente i progetti selezionati e le informazioni fornite al momento dell'iscrizione. L'UFC può inoltre salvare nella sua banca dati, comunicare a terzi e pubblicare, a scopi amministrativi, documentari e comunicativi, tutti i dati forniti dalle persone partecipanti al momento dell'iscrizione.

4.2 Con la loro iscrizione le persone partecipanti autorizzano l'UFC a utilizzare ed elaborare gratuitamente, in qualsiasi forma e nel rispetto dei diritti d'autore, sequenze dei progetti promossi (previo accordo anche fasi intermedie dei progetti) nel quadro delle Premi svizzeri delle arti sceniche di tutte le pubblicazioni, specie per i seguenti scopi:

- pubblicazione e diffusione di una o più sequenze fotografiche o filmiche dei progetti sul sito dell'UFC e dei Premi culturali svizzeri (www.schweizerkulturpreise.ch) o su pagine Internet della Confederazione o di terzi;
- pubblicazione e rappresentazione delle opere o dei progetti in altre forme, specie riprese audio e video, utilizzo delle riprese per podcast, trasmissioni e ritrasmissioni, in genere e nello specifico nel quadro di misure di promozione e sensibilizzazione dell'UFC a favore delle arti sceniche;
- adeguamento ed elaborazione in vista degli utilizzi elencati sopra, per esempio mediante l'inserimento di didascalie, il trattamento visivo per i differenti format, ecc.

Nella misura in cui l'utilizzo da parte dell'UFC dei progetti presentati, per esempio la loro rappresentazione, pubblicazione o diffusione, violasse diritti della proprietà immateriale di terzi, per esempio di compositori, produttori o interpreti di musica di accompagnamento o di creatori di scenografie e luci, le persone partecipanti si procurano da sé i diritti necessari per l'utilizzo indicato sopra da parte dell'UFC e l'autorizzazione a cedere questi diritti all'UFC.

Nella misura in cui alcuni di questi diritti venissero esercitati da terzi (p. es. società di gestione come la SSA [Società Svizzera degli Autori]), le persone partecipanti si accordano con questi ultimi affinché l'UFC sia autorizzato a beneficiare gratuitamente delle rispettive forme di utilizzo. Ne sono esclusi i diritti a compenso previsti dalla legge (p. es. diritto di ritrasmissione), che vengono obbligatoriamente tutelati dalle società di gestione e distribuiti secondo i loro regolamenti. L'eventuale diffusione da parte di emittenti non esonera queste ultime dal pagare il compenso applicabile.

4.3 Con la loro iscrizione le persone partecipanti garantiscono che l'utilizzo delle opere presentate (p. es. la pubblicazione e diffusione di sequenze) da parte dell'UFC non viola diritti di terzi (in particolare diritti della personalità o d'autore) e si impegnano a tenere indenne la Confederazione da qualsiasi pretesa di terzi. Si impegnano inoltre a respingere immediatamente qualsiasi richiesta avanzata da terzi per violazione di diritti (in particolare diritti della personalità o d'autore) nonché ad assumersi qualsiasi spesa, comprese quelle di risarcimento dei danni che potrebbero derivarne per la Confederazione.

4.4 Con la loro iscrizione le persone partecipanti confermano di essere i reali autori o le reali autrici dei progetti presentati. L'UFC può squalificare progetti non realizzati in autonomia e/o

realizzati sotto la guida di terzi e/o indebitamente ammessi in seguito a indicazioni inesatte o incomplete e revocare o chiedere la restituzione di sussidi già assegnati.

- 4.5 Per il resto si applicano le disposizioni della legge sulla promozione della cultura (LPCu), dell'ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu) e delle disposizioni di esecuzione.

Basi legali:

- Legge sulla promozione della cultura (LPCu): <http://www.admin.ch/ch/i/as/2011/6127.pdf>
- Ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu): <http://www.admin.ch/ch/i/as/2011/6143.pdf>
- [RS 442.123 - Ordinanza del DFI del 6 maggio 2016 concernente il regime di promozione per i Premi svizzeri, i Gran Premi svizzeri e gli acquisti \(admin.ch\)](#)